

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DEI FARI

Assemblea straordinaria n°1/2021 in data 26 marzo 2021

Nell'anno 2021 il giorno 26 marzo è stata svolta alle ore 21.00, in seconda convocazione presso la sede legale di Via Giuliano Ricci 85 a Livorno, on line sulla piattaforma zoom, e con consultazione scritta l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Culturale IL MONDO DEI FARI per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica dello statuto in vigore allo scopo di recepire e inserire tutte le disposizioni e normative che sono state segnalate dall'Ufficio Associazioni del Comune di Livorno e che consentano la regolare iscrizione dell'Associazione al registro delle associazioni di promozione sociale e successivamente al R.U.N.T.S. assumendo la qualifica di ETS;

Constatato che sono presenti su n° 170 iscritti:

- il Presidente Stefano Gilli;
- il Segretario Arianna Colombini;
- n° 6 soci in presenza;
- n° 6 deleghe ai Soci presenti;
- n° 56 soci collegati in remoto;
- n° 34 risposte alla consultazione scritta relativa alla proposta di modifica dello Statuto,

per un totale di 102 Soci pari al 60%, il Presidente ritiene valida l'Assemblea Straordinaria e si passa alla discussione dell'Ordine del Giorno.

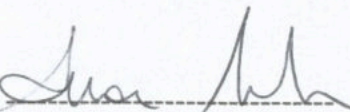
Vengono illustrate dal Presidente le varianti allo Statuto, approvato nell'Assemblea straordinaria del 24 ottobre 2020, e richieste dal Comune di Livorno per procedere ad iscrivere l'Associazione come APS e successivamente nel registro degli ETS. Queste varianti inquadrano l'Associazione come APS e ne modificano il nome e alcune finalità. In particolare il nome dell'Associazione diviene: Associazione Culturale di Promozione Sociale IL MONDO DEI FARI e assume le finalità specifiche delle APS verso i propri soci.

Terminata l'esposizione Il Presidente apre la discussione.

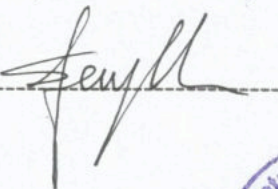
Al termine della discussione, il Presidente, chiama a votazione gli intervenuti per l'approvazione del nuovo Statuto Associativo, che si pone in allegato al presente verbale, e la sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Livorno in data 29 marzo 2021. Il Segretario procede al conteggio dei voti espressi nella consultazione scritta e per alzata di mano degli intervenuti in presenza e on line, al termine del conteggio **l'Assemblea approva con n° 102 voti favorevoli e nessun voto contrario.**

Alle ore 21,30 non essendoci più nulla da discutere e deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea Straordinaria.

IL SEGRETARIO (Arianna Colombini)



IL PRESIDENTE (Stefano Gilli)

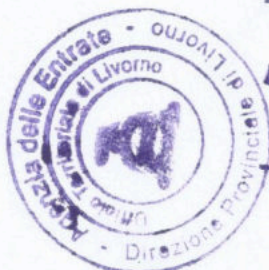


Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Livorno

Registrato il 29-03-2021

Al n° 1244 Serie 3

Riscosso € Esenti



dott. Fabio Cenni



Durante l'Assemblea straordinaria in data 26 marzo 2021, i Soci dell'Associazione Culturale e di Promozione Sociale IL MONDO DEI FARI, già registrata presso l'Agenzia delle Entrate di La Spezia in data 1 settembre 2015 con atto n° 2347 e successivamente modificato in data 12 febbraio 2016 con atto n°528 serie 3 e in data 28 ottobre 2020 con atto n°4026 serie 3; hanno approvato (come da verbale della Assemblea posto in allegato) le varianti allo statuto in vigore proposte allo scopo di recepire e inserire tutte le disposizioni e normative che consentano la regolare iscrizione dell'Associazione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e al R.U.N.T.S. nonché le osservazioni promosse dall'Ufficio Associazionismo del Comune di Livorno in merito all'iscrizione dell'Associazione quale APS.

Per quanto sopra l'Associazione, che assume il nome di "Associazione Culturale di Promozione Sociale IL MONDO DEI FARI", è regolamentata:

- dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105
- dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt. 36 -38 C.C.)
- dal seguente Statuto:



STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE IL MONDO DEI FARI"

Art. 1) Costituzione.

L'Associazione Culturale di Promozione Sociale Il Mondo dei Fari, fondata nel 2015, che una volta iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore acquisirà la denominazione di "Associazione Culturale di Promozione Sociale Il Mondo dei Fari – ETS", viene di seguito denominata: Associazione. L'Associazione si configura come Ente Nazionale apartitico, apolitico e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'Associazione persegue prioritariamente attività di interesse generale a favore dei propri associati (in forma esclusiva o meno), dei loro familiari o di terzi e si avvale prevalentemente dell'attività volontaria dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 2) Sede Legale e Operativa.

L'Associazione ha Sede Legale in Livorno (LI).

Le sedi per le riunioni del Consiglio ed assemblee associative saranno elette di volta in volta in idonei locali, resi disponibili dalle istituzioni o dall'Associazione stessa, in siti appositamente scelti per consentire la maggiore presenza di soci, in funzione della loro distribuzione sul territorio dello Stato Italiano.

Art. 3) Regole Associative.

L'Associazione, che non persegue scopi di lucro, si impegna ad osservare sempre le sottoelencate regole:

1. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
2. obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
3. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti, maggiori d'età, uguale diritto di voto per ogni decisione prevista nel presente statuto;
4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
5. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea degli associati e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

6. intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa;
7. utilizzo degli avanzi di gestione per la sola realizzazione delle attività istituzionali o di quelle consentite dalle leggi e decreti attinenti agli ETS o ad esse direttamente connesse;
8. Utilizzo in tutti gli atti ufficiali, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e agli associati dell'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS;
9. Assoluta trasparenza e condivisione con la Marina Militare e con tutti gli Organismi di controllo e gestione del Servizio Fari Nazionale di ogni attività associativa, sia a carattere culturale che di utilizzo dei fari per attività o visite.

Art. 4) Finalità.

L'Associazione persegue finalità di conoscenza, promozione e valorizzazione dei fari di tutto il mondo attraverso attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale e mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

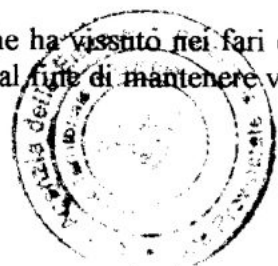
- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale e di visite ai fari italiani ed esteri per i propri soci.
- erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione intende intraprendere, per accrescere nei propri associati la conoscenza, la cultura e la storia dei segnalamenti marittimi di tutto il mondo, ogni possibile iniziativa rivolta nei seguenti settori:

1. attività culturali di interesse e di promozione sociale con finalità educativa legate a tutto ciò che riguarda la sfera del Segnalamento nautico e dei Fari con particolare riguardo allo studio e alla divulgazione delle tecnologie e della storia dei Fari di tutto il mondo;
2. interventi di tutela, e valorizzazione del patrimonio culturale legato ai Fari Italiani, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura dei fari e delle testimonianze del personale che nei fari ha vissuto e lavorato;
4. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale nei principali fari Italiani;
5. attività di volontariato in accordo con il Servizio Fari della Marina Militare per consentire l'apertura al pubblico dei principali fari Italiani;
6. insegnamento nelle sedi appropriate di tutto ciò che riguarda i segnalamenti nautici e più in generale la Sicurezza della Navigazione.

Tali finalità saranno perseguite anche attraverso le seguenti attività di dettaglio:

- stretta collaborazione con la Marina Militare e con particolare riguardo con la Direzione dei Fari e Segnalamenti nazionali al fine di cooperare nei settori di reciproco interesse ed ottenerne il patrocinio nelle singole attività e, qualora possibile, il riconoscimento ufficiale come prima Associazione specifica nel settore;
- collaborazione con le Istituzioni che gestiscono il patrimonio architettonico dei fari italiani al fine di contribuire alla loro tutela, preservazione e valorizzazione, con prioritaria attenzione verso le strutture non più custodite o abitate anche attraverso azioni di volontariato concordate con dette istituzioni.
- attività di ricerca e studio dei fari di tutto il mondo, con peculiare interesse verso i fari Italiani, al fine di divulgarne la storia l'evoluzione e la tecnologia sia attuale che passata.
- raccolta d'informazioni, testimonianze, storie ed esperienze del personale che ha vissuto nei fari e loro divulgazione, qualora autorizzata, attraverso pubblicazioni o social network, al fine di mantenere viva la tradizione e la cultura dei fari per le prossime generazioni.



- attività d'informazione e divulgazione delle peculiarità dei fari Italiani attraverso visite guidate, qualora autorizzata dalle competenti autorità, e conferenze sulla storia, architettura ed evoluzione tecnica dei fari.
- organizzazione e gestione di corsi e conferenze sulla storia dei fari e sulla sicurezza della navigazione per scuole superiori e corsi universitari;
- realizzazione e gestione di siti internet anche a carattere giornalistico sui fari e sui segnalamenti di tutto il mondo;
- raccolta, catalogazione e restauro di apparati utilizzati per il funzionamento dei fari per organizzazione ed illustrazione di mostre ed esposizioni museali, temporanee e permanenti;
- promozione e collaborazione con le istituzioni per garantire la possibilità di aprire al pubblico i principali fari italiani in modo continuativo od in occasione di particolari cerimonie od eventi;
- organizzazione di convegni, congressi e raduni attinenti alla segnaletica nautica e ai fari;
- gestione di aree espositive temporanee, parchi didattici, esposizioni e realtà museali;
- autofinanziamento tramite raccolte fondi e la vendita di piccoli gadget, attività editoriali materiale divulgativo e promozionale inerente i fari Italiani e a specifiche peculiarità associative. Tali forme di autofinanziamento potranno essere svolte anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle leggi in vigore;
- ulteriori attività secondarie e strumentali necessarie per il pieno raggiungimento di tutte quelle sopra indicate;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Per il conseguimento delle finalità istituzionali, tra le attività richiamate dal precedente comma, l'associazione potrà:

- costituire società strumentali o partecipare alle stesse stipulando convenzioni ed accordi;
- creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio;
- predisporre centri di documentazione e informazione a servizio degli associati e dei cittadini anche tramite la gestione di un sito internet;
- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie e pubblicitarie connesse, oltre a sub-locare gli spazi associativi correlate agli scopi istituzionali, in ogni caso utili o necessarie al raggiungimento degli scopi istituzionali.

L'Ente può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Ente, inoltre, recherà attività di volontariato e di Promozione Sociale, con e verso i propri soci, ma anche rivolte verso disabili e meno abbienti, che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

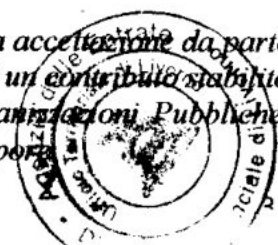
La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5) Tipologie di Associati.

Possono essere associati tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) persone fisiche e non che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Sono previste le seguenti tipologie di associati:

- *Associati Fondatori: sono quelli presenti nel primo atto costitutivo depositato presso l'Agenzia delle Entrate di Spezia con atto n° 2347. Tali Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale prevista per i Soci ordinari.*
- *Associati Ordinari: sono coloro i quali, previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione dietro versamento di un contributo stabilito annualmente. Con tale tipologia associativa possono essere censite anche organizzazioni Pubbliche, Militari e Religiose che partecipano nella persona del Titolare o Titolare pro-tempore.*



- *Associati Sostenitori: sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione dietro versamento di un contributo annuo volontario superiore di almeno 3 volte alla quota fissata per i soci ordinari. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti a titolo onorifico nell'apposito libro dei "Soci Sostenitori".*
- *Presidenti Onorari ed Emeriti, la cui nomina spetta all'assemblea con modalità descritte nel Regolamento Nazionale dell'Associazione. Tali figure, sono i Presidenti dimissionari o non rieletti giudicati particolarmente meritevoli, su proposta del Consiglio Direttivo e a giudizio dell'Assemblea dei Soci, per essersi distinti per carisma, impegno e attività a favore dell'Associazione e dei fari in generale. Il titolo di Presidente Emerito può essere conferito a chi è rimasto in carica per almeno 4 anni, mentre quello di Presidente Onorario a chi è rimasto in carica meno di 4 anni. I Presidenti Emeriti e Onorari sono tenuti al pagamento della quota annuale prevista per gli associati ordinari e hanno diritto di voto in assemblea. Essi possono essere invitati anche a partecipare alle riunioni del Direttivo, ma senza diritto di voto e il Presidente in carica può avvalersi di loro come propri consiglieri.*

*Il Consiglio Direttivo può creare altre tipologie di soci e un COMITATO ONORARIO composto da **non soci** che si sono distinti per approfondite conoscenze o particolari meriti riguardanti l'Associazione o che per loro particolari situazioni, pur rappresentando un vivo interesse verso l'Associazione stessa, non possono sostenere le spese di iscrizione o di rinnovo. I soggetti facenti parte di tale Comitato Onorario possono prendere parte alle attività dell'associazione con le modalità indicate nel Regolamento Interno.*

Art. 6) Ammissione all'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell'aspirante socio con le modalità previste nel Regolamento dell'Associazione. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire le persone fisiche, le organizzazioni Pubbliche, Militari e Religiose e ogni altro Ente che condivida le finalità della stessa e che partecipi alle attività dell'associazione con la propria opera e con le proprie competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. Tali dati personali saranno raccolti e utilizzati per esclusive finalità associative e in nessun caso comunicati a terzi;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e l'assenso all'archiviazione e all'utilizzo dei propri dati personali per fini associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Segretario, nel libro degli associati.

In caso di non accettazione il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che, sull'istanza, si pronunci l'Assemblea dei Soci. L'Assemblea delibera al riguardo, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7) Diritti e doveri degli Associati.

Tutti gli Associati maggiorenni hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esprimere il proprio voto in assemblea;
- esaminare i libri sociali e prendere visione dei bilanci.

Tutti gli Associati hanno il diritto di:

- essere informati sulle attività dell'associazione;



- frequentare i locali dell'associazione qualora presenti;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- richiedere, nei casi previsti, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.

Tutti gli Associati hanno l'obbligo di:

- osservare il Regolamento e lo Statuto,
- rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e meglio descritti nel Regolamento Nazionale.

Art. 8) Qualifica di Associato.

La qualifica di associato non è temporanea e si perde solo per dimissioni volontarie, decesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione oppure che con i propri comportamenti leda l'immagine dell'Associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione. L'assemblea dovrà deliberare in merito al ricorso di cui al precedente comma, accogliendolo o rigettandolo entro 45 giorni. Tale decisione sarà considerata definitiva. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare, con un preavviso di 3 mesi, in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto decorso il termine di preavviso. Il recesso o l'esclusione degli associati devono essere annotati nel libro soci dal segretario.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

L'associato che non versa la quota annuale viene escluso dall'Associazione con apposita delibera annuale del Consiglio Direttivo. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. La scadenza delle tessere annuali è fissata al 1° marzo dell'anno successivo alla data di iscrizione, da tale data se non si provvede al rinnovo il Consiglio provvederà a decretare l'esclusione con le modalità contenute nel Regolamento Nazionale dell'Associazione.

Art. 9) Trasmissibilità delle quote associative.

Le somme a titolo di quota associativa non sono trasmissibili né rivalutabili sia per atto "inter vivos" che "mortis causa".

Art. 10) Organismi Associativi.

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 11) Assemblea degli Associati.

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche tramite strumenti elettronici (via mail, telefono, posta, WhatsApp) contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, con le modalità di dettaglio meglio indicate nel Regolamento Nazionale.

Art. 12) Competenze dell'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;



- nomina il Presidente;
- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa consuntivo e preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- nomina i Presidenti Emeriti e Onorari;
- approva modifiche al Regolamento;
- approva la creazione di Regioni Fari con proprio Direttivo;
- approva le attività annuali proposte dal Direttivo Nazionale;
- approva iniziative e attività di gestione, indirizzo e funzionamento dell'Associazione.



Sono invece di competenza **dell'Assemblea Straordinaria**:

- le modifiche dello statuto;
- le delibere di trasformazione, fusione o scissione e scioglimento dell'associazione e per la conseguente destinazione del capitale associativo;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 13) Convocazione delle Assemblee.

Le Assemblee possono essere indette ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 50% degli associati presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere il tempo minimo previsto per legge.

Art. 14) Partecipazione alle Assemblee.

Possono intervenire all'Assemblea con diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto. Gli associati minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'associazione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente o, in caso d'impedimento di quest'ultimo da altro Socio eletto allo scopo dall'Assemblea stessa. La funzione di segretario dell'Assemblea viene svolta dal Segretario del Consiglio Direttivo. In assenza del Segretario del Consiglio, l'Assemblea elegge il Segretario della stessa.

Le votazioni in occasione di assemblee elettive avvengono secondo le modalità disposte nel Regolamento dell'Associazione e possono essere anche disposte con votazione segreta. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può avere al massimo 3 (tre) deleghe ad esclusione dei componenti del Consiglio direttivo che non possono avere deleghe.

Art. 15) Teleconferenza/Televoto e Consultazione Scritta per le decisioni assembleari.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi anche distanti, audio/video collegati, o in forma di Consultazione Scritta. Quanto sopra secondo le modalità e alle condizioni indicate nel Regolamento e di cui dovrà essere dato atto e ampio riscontro nei relativi verbali.

Art. 16) Votazioni Ordinarie e straordinarie dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente per modifiche allo Statuto, in prima convocazione, con la maggioranza qualificata dei soci pari ai $\frac{3}{4}$ dei soci regolarmente iscritti e, in seconda convocazione con la

maggioranza dei voti comunque pervenuti (presenza, online e consultazione scritta) dagli associati regolarmente iscritti. Per le delibere di trasformazione, fusione scissione dell'Associazione o per il suo scioglimento e la devoluzione del patrimonio associativo (come indicato nell'Art. 34) occorre invece il voto della maggioranza qualificata dei soci, pari ai $\frac{3}{4}$ dei soci regolarmente iscritti, e in seconda convocazione con la maggioranza dei soci regolarmente iscritti. Le procedure di dettaglio per l'inoltro e la ricezione dei voti validi sono indicate nel Regolamento Nazionale dell'Associazione.

Art. 17) Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organismo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea dei soci ogni 5 anni. Esso potrà essere composto da un minimo di 5 a un massimo di 19 membri. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i Consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo uscente sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Tutto il Consiglio Direttivo o uno o più membri del Consiglio decadono in caso di comportamento in contrasto con le norme associative secondo quanto previsto dal Regolamento e dalle norme di legge. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa di meno del 50% dei componenti del Consiglio Direttivo, i consiglieri superstiti provvedono a sostituire i decaduti per cooptazione. I nuovi consiglieri dureranno in carica fino alla prima Assemblea che dovrà provvedere a rinominare i consiglieri decaduti. Gli incarichi vacanti possono essere assunti dal Vicepresidente, dal Segretario e da un Consigliere con nomina pro tempore del Presidente sino a nuova nomina da attuarsi con le modalità indicate nel Regolamento dell'Associazione. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa di più del 50% dei componenti del Consiglio Direttivo si procede a nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo rimane comunque in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18) Compiti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organismo:

- eleggere il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati e dei facenti parte del *COMITATO ONORARIO*;
- deliberare annualmente sull'importo delle quote associative;
- predisporre la documentazione affinché l'assemblea si possa esprimere sull'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- deliberare in merito alle decisioni di esclusione degli associati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate e tra quelle, indicate dagli Enti associati, tra i propri associati. Per tutti si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Per l'assolvimento dei compiti istituzionali i singoli membri del Consiglio possono chiedere al Presidente di nominare, tra gli associati, dei collaboratori di loro fiducia a cui assegnare specifici compiti e incarichi attinenti alla propria sfera di responsabilità. Qualora nominati, i membri del Consiglio che ne hanno richiesto la nomina ne diventano i coordinatori. I collaboratori nominati, che accettano l'incarico, si impegnano a collaborare in



team con il loro coordinatore secondo le proprie capacità e disponibilità. Tali collaboratori se nominati non entrano a far parte del Consiglio ma possono essere invitati alle riunioni per riferire di specifiche problematiche o tematiche.

Al Consiglio Direttivo competono anche tutti i compiti previsti nel Regolamento dell'Associazione qualora non in contrasto con il presente Statuto.

Art. 19) Riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con le modalità previste dal Regolamento. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente che si esprime sempre per ultimo.

Art. 20) La consultazione scritta e on line per le decisioni del Consiglio.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo, con intervenuti dislocati in più luoghi anche distanti, audio/video collegati o in forma scritta. Quanto sopra secondo le modalità e alle condizioni indicate nel Regolamento e di cui dovrà essere dato atto e ampio riscontro nei relativi verbali.

Art. 21) Il Presidente.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura quanto l'organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Il Presidente e il tesoriere in carica sono i tenutari e responsabili del Conto Corrente dell'Associazione qualora questo non possa essere intestato alla Associazione stessa e comunque dispone tutte le modalità per la gestione dei fondi dell'Associazione, co-intestazioni e deleghe.

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Sono eleggibili per la carica di Presidente tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative. Le modalità di dettaglio per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo sono contenute nel Regolamento dell'Associazione. Egli presiede ogni Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo e ne dispone la convocazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 22) Il Vicepresidente.

Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Presidente può delegare al Vicepresidente specifiche funzioni o mansioni. Il *Vicepresidente* sostituisce il Presidente, solo con compiti di rappresentanza senza potere di firma e senza poter impegnare l'associazione verso l'esterno e nelle assemblee associative in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

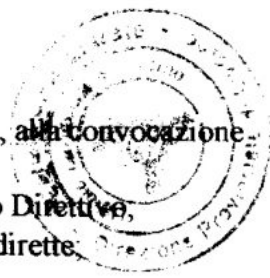
Qualora venisse a mancare per qualsiasi motivo il Presidente, il Vicepresidente dovrà convocare un'Assemblea degli associati e curare in detto periodo l'ordinaria amministrazione.

Art. 23) Il Segretario.

Il Segretario provvede alla gestione di tutte le attività di segreteria e comunicazione interna, alla convocazione delle Assemblee ed in particolare:

- redige e custodisce le convocazioni e i verbali delle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo,
- tiene e aggiorna il libro degli associati e dei volontari e cura le comunicazioni ad essi dirette,
- tiene il libro delle decisioni dei Soci e del Consiglio.

Il Segretario può gestire un piccolo fondo in contanti, il cui ammontare è indicato dal Consiglio Direttivo e non può superare quanto stabilito nel Regolamento Nazionale dell'Associazione, per le spese postali. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito dal Tesoriere o dal Vicepresidente sino a nuova nomina. Viene eletto a maggioranza in seno al Consiglio Direttivo.



Art. 24) Il Tesoriere.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. Il Tesoriere inoltre:

- predispone il budget dei ricavi e dei costi;
- gestisce la contabilità generale e redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;
- predispone, con il Presidente, il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci;
- gestisce tutti gli aspetti fiscali e amministrativi;
- gestisce e custodisce tutta la documentazione legale e amministrativa;
- cura i rapporti con le banche;
- provvede al pagamento delle passività;
- incassa le quote sociali e gli altri proventi;
- promuove richieste di finanziamento secondo leggi vigenti.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Presidente o dal Segretario.

Il Tesoriere può essere cointestatario del Conto Corrente dell'Associazione su approvazione del Presidente e gestire un fondo cassa in contanti, per le spese correnti, con le modalità indicate nel Regolamento dell'Associazione.

Viene eletto a maggioranza in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 25) I Consiglieri.

Per meglio gestire le attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può nominare tra gli associati fino a un massimo di 15 Consiglieri che, con le loro specifiche professionalità, completano il Consiglio Direttivo. Il Presidente assegnerà ad essi specifici compiti e responsabilità da seguire. Qualora professionalità, essenziali per la corretta gestione dell'Associazione, non fossero presenti all'interno il Presidente può incaricare professionisti esterni.

Art. 26) I Responsabili Regionali.

Per meglio gestire le attività locali l'Associazione prevede la costituzione di aree denominate "REGIONI FARI". I Responsabili Regionali, nel numero massimo di 2 per ogni Regione Fari, nominati tra le persone fisiche associate, dal Consiglio Direttivo secondo necessità. Essi coadiuvano il Presidente e il Direttivo nelle attività organizzative e di individuazione delle attività sociali con compiti e modalità di dettaglio meglio indicate nel Regolamento Nazionale dell'Associazione. I Responsabili Regionali, nelle proprie aree, rappresentano il Presidente e possono organizzare attività locali a favore dell'Associazione per aumentarne la visibilità e l'interesse nei soci. Essi non sono membri del Consiglio Direttivo.

In presenza di almeno 200 iscritti nella loro Regione Fari, l'Assemblea dei soci può prevedere delle Sezioni regionali. Gli associati residenti nella regione della quale è stata prevista la Sezione regionale eleggono un Consiglio Direttivo Regionale composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 consiglieri. Il Consiglio regionale elegge il Proprio Presidente. I presidenti dei Consigli Direttivi Regionali possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo o chiamati a farne parte.

I Responsabili Regionali dovranno rendicontare il Presidente di ogni attività intrapresa e il Tesoriere di ogni introito ottenuto che dovrà essere messo a cassa comune dell'Associazione. Eventuali richieste di fondi saranno inoltrate al Presidente ed autorizzate dal Consiglio Direttivo con il parere favorevole del Tesoriere.

Art. 27) Il Patrimonio Associativo.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito da:

- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;



donazioni, contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
raccolta fondi e donazioni, per attività editoriale e produzione e distribuzione di materiale divulgativo e promozionale inerente i fari Italiani;
beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione per il conseguimento degli scopi previsti dal presente Statuto;
Avanzo di gestione.

patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le "REGIONI FARI" non hanno autonomia gestionale né di spesa non possono impegnare il patrimonio e beni dell'Associazione senza la preventiva autorizzazione deliberata dal Consiglio Direttivo e rilasciata in forma scritta. I Consiglieri Regionali rispondono in proprio per le obbligazioni assunte senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 28) Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo amministrativo, per gli ETS, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e deliberato dall'assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, che può essere anche monocratico, e ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge o nel caso in cui venga deliberato dall'assemblea, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, le cui funzioni e competenze sono disciplinate dall'art. 1 del CTS e successive modifiche e integrazioni.

Art. 29) Utilizzo del capitale Associativo.

Nell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

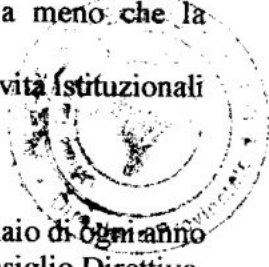
Art. 30) Il Bilancio.

L'Associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'esercizio redatta dal Consiglio Direttivo.

Esso è predisposto dall'organo amministrativo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Insieme al bilancio consuntivo viene predisposto per l'approvazione da parte dell'Assemblea, entro 4 mesi dall'inizio del periodo amministrativo, il bilancio preventivo.

Per i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti



e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, a cura del Tesoriere, dovrà essere redatto il bilancio sociale (così come disposto nel Decreto), posti in essere tutti gli adempimenti necessari e redatti i libri sociali obbligatori.

Art. 31) Documentazione Associativa.

L'associazione, a cura del Segretario, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*;
- registro dei *volontari*, (Soci che svolgono la loro attività di volontariato in modo *non occasionale*);
- libro delle convocazioni e delle deliberazioni dell'*Assemblea*;
- libro delle convocazioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle Consultazioni Scritte.
- libro di cassa in contanti (fondo del Segretario)
- situazione magazzino gadget e suo valore economico;
- Statuto e Regolamento.

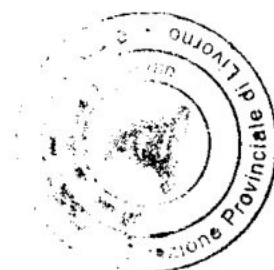
a cura del Tesoriere, devono essere disponibili i libri contabili:

- raccolta dei bilanci consuntivi e preventivi

a cura del Presidente, deve essere disponibile:

- libro di cassa in contanti (fondo del Presidente)

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi, da effettuarsi previa richiesta scritta e motivata al Segretario.



Art. 32) I Volontari.

I Volontari sono *persone* che per loro libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione, della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Il personale iscritto nel registro dei volontari deve essere assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 33) Personale Retribuibile.

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 34) Scioglimento dell'Associazione.

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati, attribuendone i poteri per effettuare la liquidazione.

Art. 35) Controversie e Arbitraggio.

La decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri (Probiviri), di cui, due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Presidente nominerà il terzo arbitro tra i componenti del Consiglio Direttivo. La decisione dei Probiviri è decisiva e vincolante per le parti. Al Giudizio dei Probiviri non è ammesso ricorso interno od esterno e le parti che non riconoscono tale giudizio sono estromesse dall'Associazione e da ogni carica Associativa.

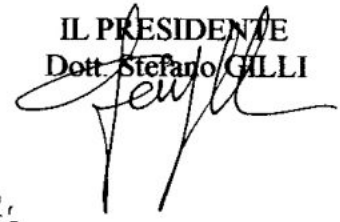
Art. 36) Regolamento Nazionale e Regolamenti locali dell'Associazione.

L'associazione è dotata di un Regolamento Interno Nazionale e possono essere creati dei Regolamenti interni nelle Zone Fari con più di 200 iscritti. Tali regolamenti approvati dai Soci contengono le norme e le procedure di dettaglio per la gestione e l'organizzazione dell'Associazione a carattere Nazionale e locale. I Regolamenti locali non possono essere in nessun caso in contrasto con il presente Statuto né con il Regolamento Nazionale.

Art. 37) Normativa di Riferimento.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL PRESIDENTE
Dott. Stefano GILLI



Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Livorno

Registrato il 29-03-2021

Al n° 1244 Serie 3

Ricorso E. Eseut

L'Operatore
Dott. Fabio Conte

